

INTELLIGENZA ARTIFICIALE e il settore del DOPPIAGGIO
Analisi and prospettive

1. Background

La crescente importanza di Internet e l'avvento di tecnologie sempre più dirompenti come **Intelligenza Artificiale (IA), Big Data, Blockchain, 5G e Internet of Things (IoT)**, stanno trasformando continuamente il mondo a una velocità senza precedenti, cambiando radicalmente le società e conducendo una trasformazione concreta nel modo in cui produciamo, distribuiamo e accediamo ai contenuti creativi. Anche le autorità nazionali, i responsabili politici e le imprese stanno diventando più consapevoli dell'importante ruolo e del potenziale svolto dalle industrie creative nel guidare l'innovazione e la crescita dell'economia¹. Inoltre, un numero crescente di economisti e osservatori ha sottolineato come innovazione e creatività stiano diventando sempre più cruciali per lo sviluppo dell'economia globale², ponendo le industrie creative al centro del dibattito per l'innovazione e lo sviluppo economico, e includendole in strategie nazionali che aspirano alla crescita. Allo stesso tempo, i governi nazionali stanno adottando politiche per sostenere e sviluppare le loro industrie creative nonché la produzione e il consumo locali di contenuti.

Poiché le tecnologie e la regolamentazione hanno una stretta relazione – la tecnologia modella gli sviluppi legislativi e viceversa – **gli sviluppi delle tecnologie digitali di solito comportano impatti radicali sul panorama legislativo esistente**, specialmente nel caso di Direttive UE precedenti all'esplosione digitale. Anche se la digitalizzazione ha consentito una riproduzione e distribuzione su larga scala di contenuti creativi, ha anche facilitato le riproduzioni e lo sfruttamento illeciti delle opere, aumentando le difficoltà dei titolari dei diritti di controllare gli utilizzi online delle loro opere e i flussi finanziari dei loro compensi.

Nelle industrie creative, la digitalizzazione ha avuto un impatto importante sul diritto d'autore e sui diritti connessi, nonché sul funzionamento delle licenze online, attraverso, tra l'altro, l'aggregazione di archivi, la creazione di hub di contenuti, l'interoperabilità di dati e banche dati. In particolare, le

¹ European Union Open Method of Coordination Expert Group on Cultural and Creative Industries, 2012, https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/publications/cci-policy-handbook_en.pdf

² Moore, 2014, "Cultural and Creative Industries concept – a historical perspective"; Sean A. Pager, "The Role of Copyright in Creative Industry Development", 10(2) L. Dev. Rev. 521 (2017).

maggiori sfide relative al diritto d'autore sono sollevate dal crescente utilizzo **dell'intelligenza artificiale (IA) nell'industria creativa.**

Nel 2019 la Presidente della (CE) Ursula von der Leyen nelle sue Linee guida politiche ha dichiarato la priorità degli investimenti in Intelligenza Artificiale e la necessità di proporre una legislazione per un approccio europeo coordinato³. L'uso delle tecnologie emergenti, dell'intelligenza artificiale e dei robot nei settori creativi ha causato diversi dibattiti legislativi riguardanti, tra l'altro, la protezione dei diritti di proprietà intellettuale dei dati usati come input dall'IA, nonché la proprietà degli output generati dall'IA o con l'assistenza di IA. L'applicazione delle tecnologie IA all'interno dei settori creativi è profondamente radicata: RACTER, un programma per computer di IA che genera prosa in lingua inglese in modo casuale, risale al 1983, anche se necessitava ancora di un input umano. Attualmente esistono algoritmi in grado di scrivere poesie, romanzi, comporre musica, modificare fotografie e persino creare video musicali in modo del tutto autonomo. Siamo quindi di fronte a una rivoluzione tecnologica che ci costringe a rivedere l'interazione tra computer, processi creativi e diritti ad essi correlati.

2. L'uso di opere creative per addestrare algoritmi di intelligenza artificiale

Il primo aspetto da considerare nel valutare l'interazione tra settore del doppiaggio e IA, è il fatto che materiale di doppiaggio già esistente (ovvero voci di doppiatori presenti in un numero indefinito di opere) potrebbe essere utilizzato per alimentare le tecnologie IA e consentire la creazione di nuovi doppiaggi mediante IA.

Nell'ambito del cosiddetto *machine learning*, le macchine vengono ripetutamente addestrate mediante algoritmi di apprendimento appositamente progettati che utilizzano un *corpus* di esempi sotto forma di set di dati come materiale di addestramento. Molto spesso, in particolare per quanto riguarda la creatività algoritmica, il materiale formativo è composto principalmente da opere protette da copyright, come testi, immagini, dipinti, opere audiovisive e – nel caso che ci interessa – voci. Il flusso di lavoro di Machine Learning prevede la realizzazione di riproduzioni (multipli) di qualsiasi opera protetta utilizzata come materiale di formazione.

a) Questo tipo di utilizzo viola il copyright?

L'addestramento AI in genere include attività rilevanti ai fini alla protezione del copyright. Ad esempio, i dati devono essere salvati su un server e conservati nella memoria di lavoro, il che implica una riproduzione dell'opera in termini di diritto d'autore. Se i dati originali sono pre-elaborati, spesso avrà luogo un adattamento rilevante ai sensi della legge sul diritto d'autore. A questo proposito, è necessario considerare il valore del contenuto creativo e il modo in cui viene monetizzato qualsiasi sforzo creativo, in particolare quando terzi desiderano utilizzare materiale protetto da copyright a proprio vantaggio e/o per offrire nuovi servizi sul mercato.

Di conseguenza, l'addestramento degli algoritmi AI può essere svolto in conformità ai diritti di proprietà intellettuale solo se si ottiene una licenza o è prevista una specifica eccezione per il rispettivo diritto d'autore.

³ U. von der Leyen, 2019, "Political Guidelines For The Next European Commission 2019-2024"
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf

Tale eccezione è stata ora recepita nell'art. 3 e segg. della Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (Direttiva DSM)⁴. Si pone quindi la questione in che misura il legislatore europeo sia riuscito a raggiungere un adeguato bilanciamento tra gli interessi di sfruttamento dei titolari dei diritti e gli interessi di innovazione, ovvero fino a che punto il rischio di blocco innovativo sia stato adeguatamente affrontato.

Secondo l'art. 3(1) della Direttiva DSM, gli Stati membri devono stabilire un'eccezione al diritto di riproduzione e di estrazione di contenuti protetti da copyright quando l'uso per l'estrazione di testo e dati è effettuato da «*organizzazioni di ricerca e istituzioni per il patrimonio culturale al fine di svolgere, a fini di ricerca scientifica ricerca, estrazione di testi e dati di opere o altro materiale a cui hanno lecito accesso*». Pertanto, se tali soggetti hanno acquisito legalmente l'accesso ai dati, tutti gli atti di riproduzione, ma anche il pretrattamento sono consentiti ai fini dell'analisi automatizzata dei dati.

Tuttavia, l'art. 2(1) La Direttiva DSM definisce il termine “organismo di ricerca” in modo tale che lo stesso non debba operare a scopo di lucro, operando con il pieno reinvestimento degli utili nella ricerca o con una missione di interesse pubblico riconosciuta dallo Stato.

Pertanto, le aziende orientate al profitto, anche se perseguono obiettivi di ricerca e pubblicano i propri risultati (come non è raro) su primarie riviste internazionali, non possono invocare l'eccezione dell'art. 3(1).

Per riassumere: mentre l'articolo 3 della Direttiva DSM⁵ fornisce il quadro giuridico per svolgere attività di estrazione di testo e dati nel contesto dell'IA senza l'autorizzazione del titolare del diritto, il testo finale della direttiva limita l'eccezione dell'articolo 3 per le attività di estrazione di testo e dati svolte da una specifica categoria di beneficiari, ovvero organismi di ricerca e istituzioni per i beni culturali.

Gli usi dell'intelligenza artificiale orientati al profitto sono quindi coperti solo dall'articolo 4 della Direttiva DSM che prevede una limitazione o un'eccezione generale “*per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da opere o altri materiali cui si abbia legalmente accesso ai fini dell'estrazione di testo e di dati*”. Tuttavia, ai sensi del terzo comma dell'articolo, **i rispettivi titolari dei diritti possono opporsi preventivamente all'utilizzo delle proprie opere per attività di “text e data mining” (estrazione di testo e di dati), comunicando tale decisione “in modo appropriato”**.

A tale proposito, dovrebbe essere chiarito quali misure sarebbero qualificabili come “appropriate” al fine di valutare come i meccanismi di *opt-out* dovrebbero essere attuati in modo pratico sia per i titolari dei diritti che per gli utenti dei diritti.

Il testo della Direttiva DSM non chiarisce se tale eccezione consente il trattamento di un vasto numero di dati per produrre output creativi generati – autonomamente o meno – da un'intelligenza artificiale. Alla luce di ciò, le associazioni dei doppiatori dovrebbero suggerire al legislatore locale che recepisce la Direttiva DSM di chiarire l'ambito e l'applicazione dell'eccezione di estrazione di testo e dati degli articoli 3 e 4 della Direttiva DSM, in particolare:

⁴ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L0790>

⁵ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L0790>

- In quali situazioni e come si applica l'eccezione di “text e data mining”?
- L'eccezione prevista dall'art. 4 per l'estrazione di testo e dati consente qualsiasi utilizzo di insiemi di dati legalmente accessibili (tra cui la voce umana) per addestrare un algoritmo di intelligenza artificiale indipendentemente dal suo scopo?
- L'eccezione dell'estrazione di testo e dati copre l'utilizzo di un grande numero di opere audio-visive protette da copyright per addestrare un algoritmo di intelligenza artificiale a produrre contenuti creativi?
- Qual è il modo appropriato per i titolari dei diritti di effettuare l'opt-out previsto dall'Articolo 4?

L'uso di contenuti protetti dal diritto d'autore come input per le tecnologie di intelligenza artificiale solleva quindi interrogativi sulle condizioni per ottenere l'autorizzazione del titolare dei diritti, se garantire una remunerazione per i titolari dei diritti in alcune circostanze e come garantire la trasparenza riguardo a tale uso.

Le tecnologie dell'IA possono rendere difficile la tracciabilità dei diritti di proprietà intellettuale e la loro applicazione all'output generato dall'IA, impedendo così agli autori/artisti interpreti esecutori il cui lavoro originale è utilizzato per alimentare tali tecnologie di essere equamente remunerati; la questione della protezione dei diritti di proprietà intellettuale nel contesto dello sviluppo dell'IA e delle tecnologie correlate non è stata affrontata dalla Commissione, nonostante l'importanza fondamentale di tali diritti.

b) Questo tipo di utilizzo viola le norme sulla privacy (GDPR)?

La legge sulla protezione dei dati prevede determinati requisiti nell'area della qualità dei dati. Ad esempio, l'articolo 5 (1) (d) GDPR (Regolamento Europeo sulla protezione dati personali) specifica che i dati personali devono essere "accurati e, ove necessario, aggiornati". L'applicabilità della legge sulla protezione dei dati personali ai dati forniti come input al machine learning dell' IA è molto dubbia perché spesso i dati sono anonimizzati.

I **dati biometrici** sono definiti nel GDPR all'art. 4, par. 1, n. 14: “*dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico, relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica e che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici*”. Fanno parte di questa categoria di dati, ad esempio, le impronte digitali, la specifica conformazione fisica della mano o del volto, dell'iride o della retina, la firma grafometrica, nonché il **timbro e la tonalità della voce.**

L'uso di questa particolare categoria di dati richiede particolari cautele per non configurare rischi o pregiudizi per i soggetti interessati al trattamento, conseguenti all'utilizzazione non autorizzata dei dati al di fuori degli scopi originari.

Tali dati, infatti, sono dati a trattamento speciale per i quali il GDPR (art. 9, par. 1) **vieta il trattamento se intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica.** Alla regola generale seguono, però, una serie di **esenzioni**, che permettono il trattamento dei dati biometrici:

- a. se l'interessato ha dato il proprio consenso esplicito al trattamento dei dati personali per uno o più specifici utilizzi (come avviene per il caso dell'autenticazione tramite impronta digitale o della firma

- grafometrica in banca), sempre che la legge, nazionale od europea che sia, non vieti comunque il trattamento di tali dati per determinate finalità;
- b. se il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo;
 - c. se l'impiego dei dati biometrici si rende necessario per proteggere un **interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica**, quando il soggetto cui i dati si riferiscono si trova in una situazione di incapacità, fisica o giuridica, di prestare direttamente il proprio consenso per tale utilizzo;
 - d. quando il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegue **finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali**, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;
 - e. quando il trattamento riguarda **dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato**;
 - f. nell'ambito di un procedimento giudiziario e, in particolare, per accertare, esercitare o difendere un diritto, tanto in sede giudiziaria quanto stragiudiziale;
- per **motivi di particolare interesse pubblico, previsti dalla legge**, e purché l'impiego di dati biometrici risulti proporzionato alla finalità perseguita, rispetti il diritto alla protezione dei dati e siano comunque previste delle misure di sicurezza appropriate per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi del soggetto cui questi dati si riferiscono;
 - g. quando il trattamento è necessario per **finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali** sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità;
 - h. se il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la **protezione da gravi minacce per la salute** a carattere transfrontaliero, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti dell'interessato, in particolare il segreto professionale;
 - i. quando il trattamento è necessario a **fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici**;
 - j. infine, se il trattamento è effettuato **ad opera o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale** per il trattamento di categorie particolari di dati personali relativi alla salute in relazione ad esigenze specifiche, se tale trattamento è effettuato conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti.

Alla luce di quanto sopra, qualora la voce elaborata dall'IA non rendesse più identificabile il doppiatore originario, sarebbe difficile invocare la tutela del GDPR.

3. Protezione giuridica dei contenuti generati dall'IA

Per quanto riguarda la protezione giuridica degli output generati dall'IA, questi ultimi potrebbero non essere proteggibili del diritto d'autore, in mancanza dei requisiti di paternità (come espressione di un essere umano) e di originalità.

Se il diritto d'autore può essere attribuito a un'opera generata dall'IA o con l'assistenza dell'IA dipenderà in gran parte dalla quantità di input forniti dall'essere umano. In assenza di protezione del diritto d'autore, potrebbe essere garantito un certo grado di protezione secondo la direttiva sui segreti commerciali e/o le disposizioni contrattuali. La dottrina ha evidenziato che la tutela mediante un diritto sui generis/ diritto connesso, in capo a chi ha effettuato gli investimenti necessari per l'invenzione dell'IA, potrebbe costituire un valido strumento giuridico per stimolare e salvaguardare l'investimento nell'IA a fini creativi e consentire l'istituzione di un sistema che rifletta le peculiarità della creatività IA.

Se considerata ammissibile alla tutela del diritto d'autore, il primo problema riguarderebbe la titolarità del diritto d'autore sull'opera generata dall'IA : i diritti di sfruttamento economico potrebbero spettare a chi ha commissionato l'opera all'IA, come avviene per le opere su commissione, dove i diritti spettano al soggetto che li ha commissionati, oppure al creatore/inventore dell'IA. Potrebbero sorgere anche potenziali sfide sulla proprietà congiunta e sulla durata adeguata della protezione del diritto d'autore offerta alle opere generate dall'IA.

Alcuni paesi hanno già implementato disposizioni legislative relative ai contenuti creati da macchine, ammettendo la protezione delle opere intellettuali create dall'IA e consentendo così alle aziende di continuare a investire nel processo di tecnologia creativa e sviluppo⁶. Tuttavia, in molte situazioni tracciare il confine tra output creativo generato dall'IA o assistito dall'IA non è semplice. Ciò comporta un problema etico di trasparenza su come gli esseri umani vengono informati quando accedono a opere prodotte dall'intelligenza artificiale e non create dall'uomo. Ad esempio, il sito "BOT OR NOT"⁷ implementa un test di Turing per la poesia e l'utente è chiamato a indovinare se la poesia è scritta da un essere umano o da un computer: il test mostra una media del 35% di fallimento nel distinguere l'IA generata soddisfare.

Infine, c'è la questione della responsabilità dei robot/agenti software, che potrebbero essere trattati legalmente come semplici macchine, strumenti nelle mani dei loro creatori umani che rimarrebbero responsabili delle loro attività. Tuttavia, la crescente autonomia dell'IA sta generando rischi sconosciuti, pertanto sono necessarie nuove regole per fornire garanzie sufficienti per l'allocazione efficiente delle responsabilità, anche in materia di violazione di diritti di proprietà intellettuale.

Alla luce di quanto sopra, ci sono molteplici sfide da affrontare in relazione all'IA nelle industrie creative:

- Protezione dei dati utilizzati dall'IA: i sistemi di IA hanno una stretta relazione con i dati per addestrare algoritmi e questi dati potrebbero essere protetti da diritti di terzi. In

⁶ Ad esempio, la Sezione 9 del Copyright, Designs and Patents Act 1988 (CDPA) del Regno Unito afferma che: "Nel caso di un'opera letteraria, drammatica, musicale o artistica generata al computer, l'autore deve essere considerato la persona che ha dato al computer le disposizioni necessarie per la creazione dell'opera", mentre la sezione 178 del CDPA definisce ulteriormente un'opera generata da computer come un'opera che "è generata dal computer in circostanze tali che non vi è alcun autore umano dell'opera".

⁷ <http://botpoet.com/>

determinate circostanze i dati potrebbero essere protetti dal diritto d'autore. Potrebbe essere dovuta una remunerazione per i titolari dei diritti di tali dati in base alle leggi sul diritto d'autore e diritti connessi, ma potrebbe applicarsi l'eccezione relativa al text e data mining e ad altre limitazioni del diritto d'autore;

- Regolamentazione degli output generati dall'IA e assistiti dall'IA: la maggior parte delle legislazioni sul diritto d'autore negli Stati membri dell'UE dipendono in larga misura da concetti incentrati sull'uomo, per stabilire (i) il titolare del diritto (cioè l'autore); (ii) le condizioni per la tutela (es. creatività, originalità); e (iii) i diritti concessi (diritti economici, ma anche morali). Il diritto d'autore potrebbe quindi non essere il mezzo legale più efficiente per proteggere i contenuti generati dall'IA. Dovrebbe essere definito a livello dell'UE un approccio giuridico adeguato a proteggere i contenuti creativi generati dall'IA;
- Adeguamento delle regole tradizionali in materia di violazione e responsabilità della Proprietà Intellettuale: alcuni commentatori hanno suggerito di qualificare l'IA (o i robot) come una nuova forma di persona giuridica (la cosiddetta "ePerson") come primo passo verso la questione se le azioni dell'IA debbano essere attribuite all'essere umano che lo utilizza, o se la macchina dovrebbe essere responsabile delle sue azioni. Tuttavia, l'IA nelle sue forme attuali non può determinare le preferenze o gli obiettivi da raggiungere; spetta ancora all'essere umano implementare e utilizzare l'IA per definire le aree e gli obiettivi per essa. In altre parole, l'IA può migliorare i modi per raggiungere un obiettivo ma non può cambiarlo. In definitiva, la vera questione che riguarda tutti gli ambiti giuridici riguarda in misura maggiore la questione se le azioni dell'IA siano imputabili all'essere umano che la utilizza;
- L'applicazione delle tecnologie IA nei settori creativi: le tecnologie IA sono applicate all'interno dell'industria creativa in modi diversi e con scopi diversi. Esiste un intero ecosistema di start-up (ad esempio Splice⁸ o Amadeus Code⁹) attorno a servizi che forniscono agli artisti consigli sulla composizione automatizzata delle canzoni o consentono all'utente medio di Internet di generare tracce strumentali personalizzate con un clic di un pulsante (ad esempio "Flow Machines Technology by Sony¹⁰"). Questi casi sono caratterizzati da una complessità giuridica che sta nel determinare se gli artisti umani che utilizzano strumenti di intelligenza artificiale possano essere considerati i veri "autori" delle opere finali, o se stiano semplicemente "programmando" gli strumenti di intelligenza artificiale. In ogni caso, poiché attualmente IA non può fissare i propri obiettivi e preferenze, ma è ancora l'autore che definisce il quadro entro il quale verrà creata l'opera specifica, potrebbero esserci ancora buoni argomenti per attribuire il lavoro creato da IA all'individuo facendone uso a seconda di come sono state impostate le preferenze e la formazione dei dati;
- Implicazioni commerciali della politica dell'UE: la società digitale sarà sempre più caratterizzata dall'interazione di attori umani e attori tecnologici o agenti virtuali non umani.

⁸ <https://techcrunch.com/2018/04/16/splice-sounds/?guccounter=1&renderMode=ie11>

⁹ <https://amadeuscode.com/top>

¹⁰ <http://www.flow-machines.com/>

Al fine di rafforzare la capacità tecnologica e industriale e l'adozione dell'IA per l'UE, una sfida cruciale sarà promuovere la discussione sull'evoluzione della politica legislative dell'UE in un mondo sempre più guidato dall'IA, per garantire un quadro etico e giuridico appropriato.

Date le opportunità e le sfide individuate, occorre modellare soluzioni per una corretta gestione dei dati in conformità con il contesto legislativo sui diritti di proprietà intellettuale (IPR).

4. Il Libro bianco della Commissione

Il 19 febbraio 2020, la Commissione europea ha presentato tre documenti fondamentali per la sua agenda digitale: una strategia sui dati¹¹, una relazione sui problemi di sicurezza e responsabilità nelle tecnologie emergenti¹² e il Libro bianco sull'IA¹³. Quest'ultimo è caratterizzato da una chiara dicotomia di promozione e regolamentazione dell'IA. Nel complesso, il Libro bianco tenta un atto difficile di bilanciamento di interessi per rendere l'Europa un centro di sviluppo e applicazione dell'IA, affrontando allo stesso tempo adeguatamente i rischi di questa tecnologia e garantendo che i diritti e i valori fondamentali europei siano adeguatamente salvaguardati.

Tuttavia, le due parti principali del Libro bianco rimangono quasi scollegate. La Commissione inizia con una descrizione chiara e concretamente accurata dell'importanza dell'IA per la ricerca, l'economia e la società in generale, sottolinea la necessità di un uso intelligente di diverse fonti di dati e quindi espone, su quattro pagine, le dimensioni della promozione per lo sviluppo dell'IA, in particolare per le PMI.

Tuttavia, i diritti sulla proprietà intellettuale sono vistosamente assenti dall'intera discussione e la Commissione, quindi, non menziona la nuova eccezione al diritto d'autore per l'estrazione di testo e dati nell'art. 3 della Direttiva CDSM.

Nel complesso, un quadro giuridico per l'utilizzo di per l'addestramento IA dati offre il vantaggio di plasmare attivamente le applicazioni di IA ex ante, nella fase della loro progettazione tecnica, in modo tale da rispettare le norme legali elementari e i valori sociali. Contrariamente alle decisioni umane che difficilmente possono essere esplicitamente controllate, questa possibilità, di determinare consapevolmente i parametri rilevanti, dimostra anche la notevole promessa dell'IA responsabile per decisioni socialmente desiderabili.

¹¹ European Commission, A European strategy for data, Communication, COM(2020) 66 final

¹² European Commission, Report on the safety and liability implications of Artificial Intelligence, the Internet of Things and robotics, COM(2020) 64 final, 8 et seq.

¹³ European Commission, On Artificial Intelligence - A European approach to excellence and trust, White Paper, COM(2020) 65 final.